

- (10) L'uguaglianza di genere, i diritti delle donne, compresa l'emancipazione femminile, e la non discriminazione rientrano tra i diritti umani fondamentali e sono essenziali per la giustizia sociale e la lotta contro le disuguaglianze. La loro promozione dovrebbe essere una priorità trasversale del presente regolamento.
- (11) Democrazia e diritti umani sono inestricabilmente connessi e si consolidano a vicenda, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE. Le libertà fondamentali di pensiero, coscienza e religione o credo, espressione, assemblea e associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico, del processo democratico e di una società aperta. Il controllo democratico, la responsabilità a livello nazionale e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.
- (12) Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, il compito di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e di sostenere l'emergere di una società civile indipendente, anche rafforzando il ruolo di una tale società nei paesi interessati, e di garantire il funzionamento del processo democratico per tutti rappresenta di fatto una sfida continua che riguarda anzitutto e in primo luogo la popolazione del paese interessato, ma non giustifica in alcun modo un impegno minore da parte della comunità internazionale. Tale sfida richiede l'esistenza di una serie di istituzioni, inclusi parlamenti nazionali democratici e assemblee elette a livello locale, che garantiscano la partecipazione, la rappresentanza, la capacità di reazione e la responsabilità. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi in fase di transizione nonché alle situazioni fragili o post belliche. È opportuno tenere conto delle esperienze maturate e degli insegnamenti acquisiti dalla transizione verso la democrazia nell'ambito delle politiche dell'Unione in materia di allargamento e di vicinato.
- (13) Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace, trasparente, tempestiva e flessibile, dopo che il regolamento (CE) n. 1889/2006 cesserà di produrre effetti, continueranno a essere necessarie risorse finanziarie specifiche e uno strumento finanziario separato che possa continuare a operare in modo indipendente.
- (14) L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere intesa come complemento dei numerosi altri strumenti per l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia e diritti umani. Tali strumenti spaziano dal dialogo politico e dai passi diplomatici ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. L'assistenza dell'Unione dovrebbe inoltre completare gli interventi nell'ambito dello strumento per contribuire alla stabilità e alla pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi, comprese le azioni urgenti necessarie nelle prime fasi del processo di transizione.
- (15) Conformemente al presente regolamento, l'Unione deve fornire assistenza a livello mondiale, regionale, nazionale e locale in materia di diritti umani e di processi di democratizzazione, in partenariato con la società civile. A questo riguardo, la società civile deve essere intesa in maniera tale da comprendere tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani come definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere diritti umani universalmente riconosciuti e libertà fondamentali («Dichiarazione sui difensori dei diritti umani»). Nell'attuazione del presente regolamento è opportuno prestare la debita considerazione alle locali strategie per i singoli paesi dell'Unione in materia di diritti umani.
- (16) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati in tutti gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, l'assistenza dell'Unione prevista ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgere uno specifico ruolo complementare e aggiuntivo, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, compreso il godimento dei diritti umani da parte dei migranti e dei diritti dei richiedenti asilo e degli sfollati interni, con la flessibilità e la reattività necessarie per far fronte a circostanze mutevoli o alle esigenze dei beneficiari, o a periodi di crisi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire all'Unione di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifici privi di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni sia all'interno dell'Unione sia in una serie di paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale condotte dall'Unione (EU EOM), che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.
- (17) Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia nell'ambito del presente regolamento possono, se del caso, includere la fornitura di sostegno strategico a parlamenti democratici e assemblee costituenti nazionali, in particolare al fine di migliorarne la capacità di sostenere e sviluppare i processi di riforma democratica.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

